

## Massimario di giurisprudenza civile

(a cura della redazione)

Cass. Sez. I 17 aprile 2024, n. 10352 ord. - Scotti, pres.; Iofrida, est. - Consorzio Tutela Aceto Balsamico Di Modena (avv.ti Giussani, Galimberti e Piazza) c. Acetaia Del Balsamico Trentino Di Bo.Ga. & C. Società Semplice Agricola (avv.ti Principe e Casini) (*Conferma App. Milano 18 gennaio 2023*)

**Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Concorrenza sleale - Prodotto non conforme al disciplinare della IGP “Aceto Balsamico di Modena” - Etichettatura - Richiami visivi e testuali alla denominazione tutelata - Evocazione riferita alla caratteristica essenziale oggetto di protezione- Assenza di richiami alla specifica zona d’origine del prodotto IGP - Esclusione dell’evocazione.**

*Pur dovendo condividersi la giurisprudenza unionale, circa la possibilità di individuare la sussistenza di una evocazione, ai sensi dell’art. 13, par. 1, lett. b), del reg. UE n. 1151/2012, anche nell’ipotesi di utilizzo di una sola parte della denominazione oggetto di protezione o sulla base di diversi elementi, quali l’incorporazione parziale della denominazione protetta, l’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni, la somiglianza che ne deriva, occorre sempre che il nesso tra il prodotto contestato e quello protetto dalla IGP, che il consumatore medio possa cogliere, sia diretto ed univoco, tale da fargli venire in mente, alla vista del bene non protetto, quello oggetto di protezione, essendo tale nesso stato ravvisato tutte, e le sole, volte in cui la denominazione del prodotto conteneva in sé, vuoi per riferimento diretto, vuoi attraverso altri mezzi (figurativi; sonori; di assonanza fonetica) un rimando al luogo di origine della IGP e della DOC; invero, proprio in considerazione della ratio della protezione della IGP e della necessaria correlazione tra il bene e una regione geografica è necessario che l’associazione mentale operata dal consumatore lo porti a reputare di trovarsi avanti ad un prodotto proveniente da quello specifico luogo (1).*

(1) Sul punto v. Corte di giustizia UE, Sez. V 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cass. Sez. III 17 aprile 2024, n. 10334 ord. - Scrima, pres.; Dell’Utri, est. - Mi.Se. (avv.ti Lo Schiavo e Currò) c. St.Sa. e Sc.Pa. (avv.ti Carrozza). (*Conferma App. Messina 31 agosto 2021*)

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Coltivatore diretto del fondo confinante con quello alienato - Mancata prova della condizione negativa di non aver venduto nel biennio precedente alcun terreno - Diritto di riscatto - Esclusione.**

*In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l’insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 11 ottobre 2023, n. 28415, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it).

\*

Cass. Sez. III Civ. 10 aprile 2024, n. 9725 ord. - Scrima, pres.; Cirillo, est. - Gu.Ro. (avv. Pizzuti) c. Me.Et. (avv. Cesare). (*Conferma App. Potenza 18 marzo 2021*)

**Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Accertamento dell’esistenza - Diritto al rientro nella detenzione dei fondi - Accordo verbale - Contratto di vendita delle erbe.**

*La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito in più occasioni la differenza esistente tra il contratto di affitto agrario e quello c.d. di vendita delle erbe (o pascopascolo); mentre l’affitto è caratterizzato dalla gestione produttiva del fondo da parte dell’affittuario, il contratto di vendita delle erbe consiste nell’apprensione di queste, rimanendo l’utilizzazione del fondo soltanto un mezzo per conseguire quel fine. Ed è sempre necessario, perché possa configurarsi un contratto di affitto agrario, «che vi sia un’attività di “coltivazione” del fondo stesso, cioè idonea, quanto meno, a stimolare la produzione di erba, circostanza questa essenziale perché si abbia “coltivazione”» (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 5 novembre 1987, n. 8182, in questa Riv., 1988, 412; Cass. Sez. III 18 febbraio 1997, n. 1507, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 270; Cass. Sez. III 22 dicembre 2011, n. 28321, *ivi*, 2011, 12, 1827.

\*

Cass. Sez. III 9 aprile 2024, n. 9429 - Genovese, pres.; Campese, est.; Sanlorenzo, P.M. (conf.) - Mi.An. (avv. Costantino) c. Sun World Intrnational LLC (avv.ti Jacobacci, Truffo e Scapicchio). (Cassa in parte con rinvio App. Milano 5 agosto 2022)

**Agricoltura e foreste - Privativa comunitaria per ritrovati vegetali - Privativa riguardante una particolare varietà vegetale che produce uva rossa da tavola senza semi - Titolare di un diritto di proprietà industriale su scala mondiale - Autorizzazione alla propagazione - Contrarietà all'ordine pubblico del potere contrattuale del titolare della privativa di sfruttarlo in spregio ai principi fondanti dell'Unione europea (di tutela della concorrenza e di salvaguardia della produzione agricola) che ne governano i limiti.**

*In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione (1).*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

\*

Cass. Sez. III Civ. 21 marzo 2024, n. 7524 ord. - Frasca, pres.; Tassone, est. - Pa.An., Ca.Ad. (avv. Mauceri) c. Azienda pubblica servizi alla persona istituto Tr.Do. (avv. Troccoli). (Dichiara inammissibile App. Genova 8 settembre 2020)

**Prelazione e riscatto - Riscatto - Decorrenza del termine per il versamento del prezzo dal passaggio in giudicato della sentenza risolutiva del conflitto - Applicazione solo al riscatto e non anche alla prelazione.**

*In tema di prelazione agraria, la norma applicabile per stabilire entro quale termine debba essere effettuato il versamento del prezzo non è quella di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, riguardante la decorrenza del termine stesso nel caso di esercizio del diritto di riscatto, bensì quella di cui al sesto comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, in forza del quale, ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno della avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. III 1° settembre 1982, n. 4769, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, 8; Cass. Sez. III 29 gennaio 1983, n. 841, *ivi*, 1983, 1; Cass. Sez. III 29 maggio 1989, n. 2585, in *Giust. civ. Mass.*, 1989, 5; Cass. Sez. III 11 dicembre 1990, n. 11771, in *Vita not.*, 1991, 128; Cass. Sez. III 17 dicembre 1999, n. 14242, in questa Riv., 2000, 464, con nota di C. GRECA, *Prelazione agraria e pagamento del prezzo*.

\*

Cass. Sez. II 6 marzo 2024, n. 5989 ord. - Mocchi, pres.; Oliva, est. - ENEL Produzione S.p.A. (avv. Petronio) c. Comune di Alfedena (avv. De Nardis). (Conferma App. Roma 4 aprile 2017)

**Usi civici - Diritti di uso civico decaduti a seguito della loro mancata denuncia nei termini - Espropriazione per pubblica utilità - Distinzione tra i diritti di uso civico incidenti su terreni privati e pubblici.**

*In tema di usi civici, la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, secondo cui chiunque pretenda di esercitare diritti di uso civico di «promiscuo godimento» è tenuto a farne dichiarazione al commissario liquidatore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, pena l'estinzione dei relativi diritti, non riguarda i diritti sui terreni che, appartenendo al demanio universale o comunale, siano propri della stessa collettività degli utenti; infatti, allo scopo di evitare contrasti o incertezze fra le popolazioni agrarie, il legislatore, nel prevedere l'obbligo della denuncia esclusivamente per i diritti di promiscuo godimento, ha inteso riferirsi ai diritti di uso civico su beni altrui, non potendosi tale ipotesi configurare nel caso di titolarità dei beni spettanti alla stessa universitas di appartenenza degli utenti, anche quando i diritti siano esercitati da collettività residenti in parti limitate del territorio comunale. Tale normativa non è in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., giacché la profonda diversità dei contenuti dei diritti di uso civico, su beni privati o appartenenti ad enti territoriali distinti da quelli di residenza degli utenti, rispetto a quelli aventi ad oggetto beni della propria universitas, giustifica la diversa disciplina, senza incontrare alcuna controindicazione nell'esigenza della libera circolazione dei beni; quest'ultima, infatti, non può considerarsi un connotato necessario dei beni oggetto di proprietà pubblica che, ai sensi del primo comma dell'art. 42 Cost., sono tenuti distinti da quelli oggetto di proprietà privata (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. II 16 marzo 2007, n. 6165, in questa Riv., 2008, 268, con nota di L. FULCINITI, *La dichiarazione degli usi civici obbligatoria (solo) su terre private ribadite dalla Cassazione*; nei medesimi termini, cfr. anche Cass. Sez. II 9 febbraio 2001, n. 1870, *ivi*, 2002, 113, con nota di G. DEL PAPA, *Terre civiche e usi civici in senso stretto: l'onere della dichiarazione ex art. 3 legge n. 1766/27*; Cass. Sez. II 26 ottobre 1993, n. 10645, in Riv. dir. agr., 1994, 207, con nota di A. GERMANÒ, *Carneade, chi era costui? Ovvero degli usi civici*; nonché Cass. Sez. II 5 luglio 1967, n. 1663, in *Foro it.*, 1967, 2364, secondo la quale la norma di cui all'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 è inapplicabile anche agli usi civici gravanti sulle acque del demanio, tra i quali quelli di pesca, espressamente esclusi dal procedimento di liquidazione giusta l'art. 10 del regolamento n. 332 del 1928.

\*

Cass. Sez. Lav. 5 marzo 2024, n. 5852 ord. - Esposito, pres.; Gnani, est. - Bi.Ga. (avv. Bruno) c. I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale (avv.ti De Rose, D'Aloisio, Matano, Sgroi, Coretti, Maritato). (Cassa con rinvio App. Lecce 20 novembre 2019)

#### **Lavoro - Contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato - Calcolo.**

*I contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo per gli operai agricoli a tempo determinato devono essere calcolati esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate, a meno che non vi sia una disposizione contrattuale che preveda diversamente. Inoltre, l'orario di lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato può essere svincolato o inferiore al normale orario giornaliero e settimanale, in conformità con le disposizioni contrattuali e di legge applicabili. La normativa comunitaria in materia di orario massimo di lavoro non influisce sul regime contributivo specifico dei lavoratori agricoli a tempo determinato (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. Lav. 27 aprile 2022, n. 13185 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2022.

\*

Cass. Sez. II 4 marzo 2024, n. 5672 ord. - Di Virgilio, pres.; Guida, est. - Az. Agricola Po.Cl. (avv. Tapparo) c. AGEA. (Conferma App. Trieste 19 dicembre 2018)

#### **Agricoltura e foreste - PAC - Compensazione impropria o atecnica tra il credito per i contributi della PAC e i debiti per il prelievo supplementare relativo alle quote latte - Condizioni.**

*È ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra il credito dell'agricoltore per i contributi dell'Unione europea derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per il prelievo supplementare relativo alle quote latte, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito. Questo principio si fonda sull'unitarietà del rapporto tra il regime delle quote latte e il sistema PAC, che richiede l'effettivo recupero delle somme dovute dai produttori di latte che hanno superato i limiti nazionali, mediante una procedura che prevede la verifica e l'inserimento dei debiti e crediti dell'agricoltore in un Registro nazionale. La compensazione tra queste voci è considerata parte integrante del sistema della PAC, conformemente al diritto dell'Unione, il cui principio di primazia richiede che le norme nazionali siano interpretate in modo conforme alla normativa europea (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. I 3 novembre 2020, n. 24325, in *Guida al diritto*, 2021, 8; in termini, tra le altre, Cass. Sez. I 23 maggio 2022, n. 16530 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2022; Cass. Sez. II 14 marzo 2022, n. 8230 ord., *ivi*; Cass. Sez. I 10 maggio 2023, n. 12721 ord., *ivi*, 2023.

\*

Cass. Sez. II 1° marzo 2024, n. 5536 - Giusti, pres.; Mondini, est. - Gi.Gi. (avv.ti Colarusso) c. Da.Ca. (avv.ti Caliendo) ed a. (Cassa con rinvio App. Sez. dist. Taranto 14 giugno 2019)

#### **Contratti - Terreno oggetto del contratto preliminare - Individuazione senza riferimenti catastali - Possibilità.**

*Nel contratto avente ad oggetto beni immobili, non è indispensabile l'inserimento dei riferimenti catastali. L'identificazione di un immobile può infatti avvenire anche attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali (1).*

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. II 22 giugno 1995, n.7079, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 6.

\*

Cass. Sez. Lav. 23 febbraio 2024, n. 4926 ord. - Berrino, pres.; Buffa, est. - I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale ed a. (avv.ti D'Aloisio, Sgroi, De Rose, Maritato, Matano, Sciplino) c. Pe. Frutta S.p.A. Consortile Società Agricola (avv.ti Zoli, Sirotti Gaudenzi, Roveda). (Conferma App. Bologna 17 novembre 2017)

#### **Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Imprese cooperative (e consorzi) di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli o zootecnici - Inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura - Presupposti - Costituzione delle imprese medesime in società cooperative - Compatibilità.**

*Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative ed i loro consorzi, che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dell'allevamento di animali sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura allorché per l'esercizio di tali attività non ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Non è invece necessario, al medesimo fine, che tali imprese cooperative (ed i*

loro consorzij) si costituiscano in società cooperative (a responsabilità limitata o illimitata), non essendo incompatibile con la classificazione nel settore agricolo l'esercizio di tali attività sotto la forma (oltre che di società cooperativa anche) di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci (quali le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 c.c.) (1).

(1) In senso conforme cfr. Cass. Sez. Lav. 9 aprile 1999, n. 3479, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 796.

\*

Cass. Sez. Un. Civ. 15 novembre 2023, n. 31730 - Travaglio, pres. f.f.; Terrusi, est.; Cardino, P.M. (conf.) - Società agricola Le Fontane di D.D. e G. s.s. (avv. Barilà) c. Regione Lombardia (avv.ti Santagostino e Gallonetto). (*Conferma App. Milano 15 settembre 2021*)

**Agricoltura e foreste - Unione europea - Agricoltura e pesca - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Revoca dell'attribuzione di contributi pubblici nel settore agricolo per contrasto iniziale col pubblico interesse - «Riduzione lineare» degli importi in base alla normativa UE - Presupposti e modalità di attuazione - Differenze rispetto alla rettifica degli importi corrisposti - Conseguenze.**

*In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità europea (c.d. aiuti PAC), il regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal regolamento (UE) n. 1306 del 2013, così che l'importo totale di tali pagamenti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III del regolamento cit.; ne consegue che, qualora si superi tale massimale, l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, AGEA) è obbligata a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del regolamento (UE) n. 228 del 2013 e del regolamento (UE) n. 229 del 2013. Tale riduzione, suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica l'art. 7 del regolamento (UE) n. 809 del 2014, essendo rimesso al giudice di merito l'accertamento se si ricorre in una o nell'altra fattispecie e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.*

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.